Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 157 dell'8 luglio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 8 luglio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 116/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. **213**.

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

SOMMARIO

AVVERTENZA

In via del tutto eccezionale e senza costituire precedente, si procede alla pubblicazione dell'allegata relazione illustrativa, al fine di fornire elementi interpretativi utili alla migliore intellegibilità di un testo normativo particolarmente rilevante per i cittadini.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. **213**.

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

(DEFINIZIONI)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;

b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;

d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonchè l'ecu;

e) "lira": la lira italiana;

f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;

g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;

h) "Tesoro" : il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

i) "ridenominazione": la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;

j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) "società finanziaria": la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;

o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;

q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;

r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;

s) "società di gestione accentrata": società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;

u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

(PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI)

Articolo 2
(Parametri di indicizzazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina penodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di nferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Govematore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con propno decreto l'avvenuta sostituzione.

3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.

4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto è stato concluso.

5. Gli arbitratori, entro 45 giomi dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giomi, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori è a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.

Articolo 3

(Calcoli intermedi)

1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, **salvo quanto previsto dall'articolo 4. 4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.**

2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).

Articolo 4

(Importi in lire contenuti in norme vigenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.
Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";
b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.";

d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.";

e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.";

f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";

g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro";

h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.

5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.

TITOLO III

(RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO)

Sezione I

(Titoli di Stato)

Articolo 5

(Ridenominazione dei titoli di Stato in lire)

1. Il 1° gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati regolamentati.

2. **Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.**

Articolo 6

(Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante)

1. Il Tesoro può ridenominare i propri prestiti internazionali, **emessi a norma del diritto italiano**, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti **le valute medesime** abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

Articolo 7

(Modalità di ridenominazione)

1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito.

2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.

3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo è quello previsto dal relativo decreto di emissione.

4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio più basso in cui è frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di *stripping* sui titoli di Stato).

5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.

Articolo 8

(Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati)

1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.

2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1° gennaio 1999.

3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonché ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.

5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.

Sezione II
(Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici)

Articolo 9
(Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile)

1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sarà effettuata il 1° gennaio 2002.

2. A partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.

Articolo 10
(Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali)

1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facoltà di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalità prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto.

2. Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.

Sezione III
(Strumenti di debito privati)

Articolo 11
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)

1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Articolo 12

(Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati)

1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.

Articolo 13

(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante)

1. **Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano**, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, **possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico**, già denominato nella **corrispondente** moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.

Sezione IV

(Disposizioni generali)

Articolo 14

(Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.

Articolo 15

(Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati)

1. A partire dal 1° gennaio 1999, l'euro può essere utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.

TITOLO IV

(L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA)

Sezione I

(Disposizioni per le imprese in genere)

Articolo 16

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, **le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58** e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.

6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.

7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.";
b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.";

c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è sostituito dal seguente:
"7. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";
d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";
e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è sostituito dal seguente:
"4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";
f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";
g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.

Articolo 17

(Conversione in euro del capitale sociale)

1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate **dagli amministratori** in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il

terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 18

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.

5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi

7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.

8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.

9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.

Articolo 19
(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 20
(Operatori economici diversi dalle imprese)

1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.

Sezione II
(Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie)

Articolo 21
(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:

a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze;

b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.

5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b) del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Articolo 22

(Organismi di investimento collettivo del risparmio)

1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;

b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1° gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

Articolo 23

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.

Sezione III

(Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione)

Articolo 24

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.

5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

7. Al fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.

Articolo 25

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".

Sezione IV

(Disposizioni speciali per i fondi pensione)

Articolo 26

(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facoltà di cui al comma 3.

Articolo 27

(Criteri di rilevazione delle operazioni)

1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformità con i principi del presente decreto.

3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.

TITOLO V

(DEMATERIALIZZAZIONE)

Sezione I

(Disposizioni generali)

Articolo 28

(Ambito di applicazione)

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.

Articolo 29

(Sistema di gestione accentrata)

1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.

Articolo 30

(Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario)

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti.

Articolo 31

(Compiti dell'intermediario)

1. L'intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;

c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.

Articolo 32

(Diritti del titolare del conto)

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Articolo 33

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 34

(Costituzione di vincoli)

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 35

(Responsabilità dell'intermediario)

1. L'intermediario è responsabile :

a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 36,comma 1;

b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge.

Articolo 36

(Regolamenti di attuazione)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;

b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;

c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;

e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;

f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;

g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;

h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;

i) i modelli o le modalità di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31;

l) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;

m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1;

2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V.

Articolo 37

(Sistema di amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.)

1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potrà più essere esercitata la facoltà di ritiro dei titoli dalla Società Monte Titoli S.p.A.

2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa data ciascun intermediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo 30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.

Articolo 38

(Disciplina transitoria)

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente Titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.

2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli già dematerializzati.

Sezione II
(Disposizioni speciali per i titoli di Stato)

Articolo 39
(Dematerializzazione dei titoli di Stato)

1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.

4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Articolo 40
(Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.

3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.

4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.

5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.

6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario annota altresì, sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.

Articolo 41

(Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire)

1. È disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalità del rimborso, nonchè le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.

2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purché non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. **I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.**

3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale **emessi nel corso del 1998** sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione è annullata.

4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all'articolo 31 provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.

5. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.

Articolo 42

(Adempimenti amministrativo-contabili del Tesoro)

1. Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria provvedano a restituire al Tesoro le contromatrici dei Buoni ordinari del tesoro (BOT) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti.

2. Al rimborso dei BOT, entro i termini di prescrizione, si provvede a carico di apposita unità previsionale di spesa del bilancio dello Stato.

Articolo 43

(Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.

Articolo 44

(Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati)

1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.

Articolo 45

(Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui ai decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, riguardanti le disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.

Articolo 46

(Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalità dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente decreto.

TITOLO VI

(ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Articolo 47

(Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.

2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonché dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. All'adeguamento della modulistica, ancorché prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 48

(Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 , della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.

2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

Articolo 49

(Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.

Articolo 50

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.

2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformità con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.

TITOLO VII

(CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE)

Articolo 51

(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

Articolo 52

(Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "...o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".

Articolo 53

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLE PREMESSE

- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principî e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 17 dicembre 1997, n. 433, reca "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO".

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- Il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, è "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

- I Regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, sono relativi a talune disposizioni per l'introduzione dell'EURO.

NOTE ALL'ARTICOLO 1

- Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, è relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'EURO.

- Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", viene, di seguito, riportato:

<12. I mutui e i prestiti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.>

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":

<1. Nel presente decreto legislativo l'espressione
a) *omissis)*
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;>.

- Il testo dell'art. 59, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente:

<1. Ai fini del presente capo:
a) *omissis)*
b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;>.

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, reca "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro".

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione), è il seguente:

<1. *(Ambito di applicazione)* - Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:
a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) la riassicurazione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:
a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;
b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.>

- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52":

<80. *Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.* - 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entri ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata di applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165>.

- Il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

NOTE ALL'ARTICOLO 2

- L'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, recante "Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni", così recita:

<1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>

- Si trascrive il testo dell'art.1349 del codice civile:

<1349. *Determinazione dell'oggetto.* - 1.Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.>

NOTA ALL'ARTICOLO 3

- Si trascrive il testo dell'art. 4.4 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997:

<4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.>

NOTE ALL'ARTICOLO 4

- Si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 2327, dei commi, primo, secondo e terzo, dell'art. 2474, nonché dei commi primo e secondo dell'art. 2521 del codice civile:

<2327. *Ammontare minimo del capitale* - La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.

<2474. *Capitale sociale.*- 1. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire venti milioni.
2. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.
3. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.>

<2521. *Quote ed azioni.* - 1. Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
2. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione.>

- Si ritiene opportuno riportare il testo del comma 2 dell'art. 29, del comma 4 dell'art. 33 e del comma 4 dell'art. 34, del citato decreto legislativo n. 385/1983:

<Art. 29 - 2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.>

<Art. 33 - 4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.>

<Art. 34 - 4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.>

- Si ritiene opportuno trascrivere il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il cui titolo è "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita"

<Art. 10. *Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.* - 1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire>

- Si ritiene opportuno, altresì, riportare il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.":

<12. *Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.* - 1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
a) lire 10.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) lire 5.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) lire 3.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.>

- Il testo vigente del secondo comma dell'art. 2435 del codice civile, viene, per opportunità, di seguito riportato:

<2435. *Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni. - 2.* Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa.">

- Si trascrive il testo dell'art. 109L, paragrafo 4, del trattato istitutivo della Comunità europea:

<4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri.>

- Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312 (Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento.), è il seguente:

<4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonché in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.>

NOTA ALL'ARTICOLO 7

- Per quanto concerne il testo dell'art. 2, comma 12, della citata legge n. 662/1996, si veda in nota all'art. 1.

NOTE ALL'ARTICOLO 10

- Il testo degli artt. 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è, rispettivamente, il seguente:

<35. *Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.* - 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10

della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta

del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.>

<37. *Indebitamento degli enti locali dissestati.* - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.>

-Il decreto del Ministro del Tesoro 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.

NOTA ALL'ARTICOLO 11

- Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, lettere b) e d) del citato decreto legislativo n. 58/1998, sono le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali e i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

NOTE ALL'ARTICOLO 16

- Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 58/1998, sono : le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali.

- Si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 2423, comma quinto, del codice civile:

<2423. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.* - 5. Il bilancio deve essere redatto in lire>.

- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69"; si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 29:

<29. *Redazione del bilancio consolidato.* - 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.>

- Si trascrive, per motivi di opportunità, il testo del comma 7 dell'art. 7 e dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 87/1992:

<7.Il bilancio è redatto in lire italiane. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.>

<30. *Regole generali (Articoli 24 e 25 della direttiva n. 83/349).* - 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della presente sezione e agli atti di cui all'art. 5. Si applicano anche le disposizioni del capo II, sezioni I, II e III, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.>

- Si ritiene opportuno trascrivere il testo del comma 4 dell'art. 9, nonchè l'art. 65, del citato decreto legislativo n. 173/1997:

<4. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane. E' consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.>

<65. *Criteri di redazione.* - 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

5. Le modalità di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.>

NOTE ALL'ARTICOLO 17

- L'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, così dispone:

<5. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.>

- Si riportano, di seguito, le norme del codice civile citate nei commi 5, 6 e 7 del presente articolo:

<Art. 2365. *Assemblea straordinaria.* L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.>

<Art. 2376. *Assemblee speciali.* Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.>

<Art. 2443. *Delega agli amministratori.* L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436.>

<Art. 2445. *Riduzione del capitale esuberante.* - 3. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.>

<Art 2436. *Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni.* Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.>

<Art. 2357. *Acquisto delle proprie azioni.* La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.>

<Art. 2250. *Indicazione negli atti e nella corrispondenza.* - 2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.>

NOTE ALL'ARTICOLO 18

- Il testo dell'art. 4 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, viene di seguito riportato, mentre per quanto concerne l'art. 5 del medesimo Regolamento si veda in nota all'art. 17:

<1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.>

- Si riporta il testo del seguente articolo del codice civile:

<Art. 2427. *Contenuto della nota integrativa.* La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.>

- Il testo dell'art. 76, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),* è il seguente:

< La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.>

NOTE ALL'ARTICOLO 21

- Il testo degli artt. 4 e 5 del citato Regolamento (CE) n.1103/97 è riportato in nota, rispettivamente, agli artt. 18 e 17.

- Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 3, del citato decreto legislativo n. 87/1992:

<3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico a norma dell'art. 14, comma 1, lettera b).>

NOTE ALL'ARTICOLO 24

- Per il testo degli artt. 4 e 5 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97, si veda, rispettivamente, in nota agli artt. 18 e 17.

- Il testo dell'art. 24 e del comma 7 dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 173/1997, viene di seguito riportato:

<Art. 24. *Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione.* - 1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli

investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento.

2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, è data facoltà all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione può riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.

3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.>

<Art. 16- 7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C «investimenti» dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione.>

NOTE ALL'ARTICOLO 27

- Gli artt. 4 e 5 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97 sono riportati, rispettivamente, in nota agli artt. 18 e 17.

- Il testo dell'art. 17, comma 2, lett. g) e dell'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124/1993, è il seguente:

<Art. 17- 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

lett. a) - f) *omissis)*

lett. g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione.>

<Art. 18- Comma 3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa;
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.>

NOTA ALL'ARTICOLO 28

- Il libro IV del codice civile è dedicato alle obbligazioni; il titolo V, in particolare, reca disposizioni sui titoli di credito.

NOTA ALL'ARTICOLO 30

- Il titoli del citato decreto legislativo n. 58/1998 è riportato in nota all'art. 1.

NOTE ALL'ARTICOLO 39

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 reca "Approvazione del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico".

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167):

<1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonché le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.>

NOTA ALL'ARTICOLO 41

- La legge 27 ottobre 1993, n. 432 reca: "Istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

NOTE ALL'ARTICOLO 45

- Il decreto ministeriale 27 maggio 1993 recante "Disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1993, n. 129:

- Il decreto ministeriale 5 gennaio 1995 recante "Ulteriori disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1995, n. 10.

NOTA ALL'ARTICOLO 47

- Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO), è il seguente:

<14.*Comitato di indirizzo coordinamento per l'attuazione dell'EURO.* 1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).>

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

NOTA ALL'ARTICOLO 48

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, della citata legge n. 433/1997:

<12 - 2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.>

NOTE ALL'ARTICOLO 49

- Si trascrive il contenuto dell'art. 2, comma 1, lett. f) della citata legge n. 433/1997:

<2. *Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.* - 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

lett.) a) - e) *omissis*)

lett. f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei princìpi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;>

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:

<2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.>

NOTA ALL'ARTICOLO 50

- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 443/1997, è il seguente:

<13. *Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni.* - 1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.>

NOTA ALL'ARTICOLO 52

- Il testo vigente dell'art. 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'art. 52 del presente decreto legislativo, è il seguente:

<1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, *o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo*, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.>

AVVERTENZA

In via del tutto eccezionale e senza costituire precedente, si procede alla pubblicazione dell'allegata relazione illustrativa, al fine di fornire elementi interpretativi utili alla migliore intellegibilità di un testo normativo particolarmente rilevante per i cittadini.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TITOLO I - DEFINIZIONI

Articolo 1 (Definizioni)

Contiene le definizioni dei principali riferimenti adoperati nel decreto.

TITOLO II – PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI

Articolo 2 (Parametri di indicizzazione)

Premessa. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 4 della legge delega che, relativamente agli strumenti giuridici che contengono parametri di indicizzazione, consente di dare effettivo contenuto al principio della continuità dei rapporti in corso, enunciato nei suoi termini generali alla lettera a) dell'articolo 2 della suddetta legge.
In particolare, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso, è consentito disciplinare i casi nei quali i parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro non possono essere automaticamente sostituiti.

Primo comma. In attuazione della norma suddetta, il primo comma è dedicato ad uno specifico parametro di indicizzazione: la "ragione normale dello sconto", vale a dire il tasso ufficiale di sconto (t.u.s.), fissato dal Governatore della Banca d'Italia in base alla Legge n. 82 del 7 febbraio 1992.
La norma si ritiene necessaria per due ragioni: a) il t.u.s. e un parametro largamente utilizzato nelle indicizzazioni; b) è l'unico parametro che con certezza verrà meno a seguito dell'introduzione dell'euro e non sarà automaticamente sostituito. Infatti a partire dal 1 gennaio 1999, le funzioni di politica monetaria nei Paesi aderenti all'Unione Europea saranno trasferite dalle banche centrali nazionali al S.E.B.C.. Di conseguenza i tassi ufficiali fissati dalla Banca d'Italia - come dalle altre banche centrali nazionali - verranno meno.
Allo scopo di garantire un'ordinata transizione alla moneta unica relativamente ai contratti ed agli altri strumenti giuridici che prevedono clausole di indicizzazione legate al t.u.s., la norma istituisce un tasso automaticamente sostitutivo del t.u.s., che all'inizio del periodo transitorio sarà pari alla misura del t.u.s. risultante al 31 dicembre 1998.
La norma attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il compito di stabilire autonomamente le variazioni di tale tasso sostitutivo per un periodo massimo di cinque anni, sulla base delle variazioni del tasso d'interesse della Banca Centrale Europea considerato equivalente al cessato t.u.s. in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e di tipo di effetto. Il periodo di cinque anni è da considerare un termine massimo, nel senso che sara cura dell'autorità monetaria far cessare la determinazione e la pubblicazione di questo parametro provvisorio nel momento in cui non dovesse più ravvisarsene la necessità.

Secondo comma. La norma fissa il principio della sostituzione automatica dei parametri finanziari di indicizzazione, gli unici per i quali è possibile predeterminare un criterio di sostituzione automatica.
La fissazione del principio è necessaria. Solo chiarendo quand'è che si ha sostituzione automatica diventa poi per sottrazione possibile, così com'è richiesto dall'articolo 4 della legge delega, disciplinare i parametri venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro che non possono essere automaticamente sostituiti.
Data l'estrema varietà dei suddetti parametri - si tratta, per lo più, di tassi di interesse - e la loro caratteristica d'essere il frutto di continue e capillari negoziazioni tra gli operatori, si e ritenuto di attribuire al comportamento dei mercati un particolare rilievo: alla sostituzione di fatto, se così si può dire, si attribuisce anche valore "legale".
Se il parametro x negoziato nel mercato K viene sostituito, nel medesimo mercato, dal parametro y, ciò implica che y ha automaticamente sostituito x, anche ai fini legali.

L'avvenuta sostituzione viene dichiarata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, il che contribuisce a dare certezza. La pubblicazione del predetto decreto sarà di regola effettuata entro il 31 dicembre 1998.
Questa norma, unita a quella del comma 1 relativa al t.u.s., si ritiene consentirà di risolvere la maggior parte delle situazioni che in concreto potranno porsi.
Alle restanti ipotesi sono dedicati i commi successivi. Essi svolgono la funzione tipica delle norme di "chiusura".

Terzo, quarto e quinto comma. Qualora gli strumenti giuridici non prevedano meccanismi di uscita da eventuali situazioni di conflitto che riguardano i parametri di indicizzazione a sostituzione non automatica, il comma introduce l'obbligo al ricorso di un arbitratore - o di un Collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni - così da rendere rapida la soluzione di eventuali controversie e dare, tra l'altro, concreta effettività al principio della continuità degli strumenti giuridici anche nei casi più difficili.
L'obbligo del ricorso agli arbitratori scatta solo se gli strumenti giuridici non individuano già delle possibili soluzioni e, naturalmente, se le parti non trovano un accordo.
Poiché l'eventuale disaccordo può vertere solo sulla determinazione dei parametri a sostituzione non automatica (sia quelli finanziari per i quali la sostituzione automatica non ha avuto luogo, sia quelli non finanziari per i quali non è possibile neppure stabilire preventivamente un possibile criterio di sostituzione automatica), si limita l'intervento degli arbitratori a quest'unica questione.
I commi quattro e cinque dettano le modalità di scelta degli arbitratori, il tempo massimo entro il quale essi devono terminare il loro incarico, l'oggetto del loro intervento, il vincolo che essi devono rispettare (... l'equivalenza economico-finanziaria ...) nonché il criterio di ripartizione del compenso loro spettante e il rinvio all'articolo 1349 del codice civile per quanto non diversamente disposto.

Articolo 3 (Calcoli intermedi)

Premessa. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 5 della legge delega.

Primo comma. Il comma anzitutto chiarisce l'ambito oggettivo di sua applicazione: tutti gli strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti. Queste ultime vengono trattate separatamente al successivo articolo 4.
In secondo luogo, si individua - per negazione - la nozione di calcolo intermedio: si considera tale un importo monetario in euro che non va autonomamente contabilizzato o pagato.
Perché possa parlarsi di calcolo intermedio occorre che l'importo non costituisca autonomo importo da pagare o da contabilizzare. A tal fine, non rileva la circostanza che esso sia, oppure no, collocato all'interno di un processo di calcolo più ampio. Anche se lo fosse - e si tratta probabilmente del caso più frequente - qualora l'importo andasse autonomamente contabilizzato o rappresentasse un pagamento, non potrebbe comunque considerarsi calcolo intermedio. In tal caso, infatti, non sarebbe comunque possibile operare con un numero di decimali superiore a due, coincidente con l'unità divisionale minima della nuova moneta (cfr. l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997).
La questione dell'utilizzo di un numero di decimali superiore a due nei calcoli intermedi si pone in particolare per quelle monete la cui unità divisionale minima, col passaggio all'euro, cresce sensibilmente. Tra queste rientra senz'altro la lira, la cui unità divisionale minima (1 lira) cresce circa 19-20 volte (infatti, un centesimo di euro corrisponderà presumibilmente a 19-20 lire). Ciò comporta marcati problemi quando occorre convertire in euro importi in lire di ammontare modesto, inferiori alle decine di migliaia di lire (per maggiori chiarimenti sugli aspetti numerici della questione si veda più avanti la relazione di accompagnamento al comma 1 dell'articolo 4).
Infatti, se in questi casi non si regolasse adeguatamente la questione, imponendo - salvo diverso accordo - l'utilizzo di un numero di decimali superiore a due dell'importo convertito in euro, si otterrebbero significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete, con conseguenze facilmente immaginabili, specie sui risultati dei calcoli che dell'importo convertito fanno uso.
Poiché la necessità di precisione è tanto maggiore quanto più è basso l'importo in lire da convertire, la norma impone, sempre in mancanza di un diverso accordo, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell'importo in lire da cui si parte, lasciando comunque piena libertà per gli importi pari o superiori alle decine di migliaia di lire, per i quali il grado di precisione risulta accettabile senza necessità di regole particolari.

Il comma si applica anche alle tariffe, ai prezzi amministrati o comunque imposti che fossero contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, fattispecie - quest'ultima - disciplinata dal comma 1 dell'articolo 4 (per approfondimenti si veda la relazione di accompagnamento del suddetto comma).

Secondo comma. Il comma chiarisce, così da fugare ogni dubbio, che quando un importo in euro non va autonomamente contabilizzato o pagato (nel qual caso permane l'obbligo all'uso di massimi due decimali) è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere.
Peraltro, poiché nei casi indicati al comma 1 s'impone l'uso di un numero minimo di cifre decimali, si stabilisce che, comunque, in quei casi l'importo non può essere trattato, anche elettronicamente, con un numero di cifre inferiore al detto minimo.
Per quanto riguarda la rappresentazione nei confronti dei terzi degli importi in euro non si è ritenuto di dover dire qualcosa. Si reputa infatti che laddove v'è l'obbligo ad utilizzare un certo numero minimo di cifre decimali, va da sé che la rappresentazione ai terzi non può che avvenire con un numero di cifre decimale almeno pari a quello minimo. D'altra parte, sebbene non si ponga un limite massimo al numero di cifre decimali rappresentabili ai terzi, non si ritiene vi possa essere interesse - dati anche gli oneri che ciò comporterebbe - ad utilizzare un numero di cifre decimali superiore a quello minimo.

Articolo 4 (Importi in lire contenuti in norme vigenti)

Premessa. L'articolo 6 della legge delega consente, ma non obbliga, di riesprimere sistematicamente in euro, fin dal 1 gennaio 1999, gli importi in lire contenuti in norme vigenti.
Si tratta di importi che svolgono le funzioni più varie. Ad esempio, taluni costituiscono presupposto per l'attribuzione o l'esercizio di un diritto, di una facoltà, di una azione, ecc., mentre altri, invece, costituiscono il presupposto per il verificarsi di doveri, obblighi, oneri, pesi, gravami, ecc. e altri ancora stabiliscono la ripartizione delle competenze tra organi giudiziari, amministrativi, o fissano sanzioni, ecc.
Anzitutto, occorre dire che la questione della conversione degli importi in lire contenuti in norme vigenti è risolta in linea di massima dai Regolamenti comunitari.
A questo proposito, si vedano i considerando 11 e 20 e, in particolare, gli articoli 5[2] e 14 del Progetto di Regolamento 0000/97, pubblicato in G.U.C.E. n. C 236/8 del 2 agosto 1997.
L'articolo 5 comma 2 fissa già, per il periodo transitorio, il seguente principio: "Ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione".
L'articolo 14, a sua volta, regola il periodo definitivo come segue: "I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel Regolamento (CE) n. 1103/97."
Tra gli strumenti giuridici indicati dai due suddetti articoli rientrano senz'altro anche le norme vigenti.
Porre mano alla sistematica conversione in euro degli importi in lire contenuti in norme vigenti è questione complessa che è possibile affrontare in un tempo ristretto solo a condizione di dettare regole generali di rettifica dei risultati della conversione per classi di norme omogenee.
Si parla di rettifica dei risultati della conversione in quanto:

a) se ci si dovesse limitare alla pura e semplice conversione "aritmetica" non occorrerebbe dire nulla, avendo già il suddetto Regolamento comunitario disciplinato questo aspetto;

b) la legge delega consente, appunto, di rettificare i risultati della conversione oltre il semplice arrotondamento ai centesimi di euro.

Data l'estrema varietà delle situazioni concrete - facilmente verificabile scorrendo a caso, ad esempio, il codice civile - procedere con regole generali per classi di norme rischia tuttavia di provocare conseguenze imprevedibili e indesiderate.
Spesso infatti accade che le norme, pure omogenee tra loro rispetto al carattere scelto per classificarle, presentino significative differenze nei restanti loro caratteri, sicché l'applicazione automatica, a ciascuna classe di norme, della medesima regola generale di rettifica dei risultati della conversione rischia di produrre risultati che possono collidere con la molteplicità di funzioni che la norma talvolta assolve.
Si rende pertanto necessario avviare un lavoro analitico di revisione generale degli importi in lire contenuti in norme vigenti, che riguardi anche le sanzioni, da concludersi quanto prima con l'emanazione di un apposito decreto legislativo da adottarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega.

In questa fase ci si limita quindi a modificare quelle norme per le quali si ravvisa la necessità o l'opportunità di intervenire fin dal 1 gennaio 1999.
I prezzi imposti (tariffe, ecc.) e talune norme del diritto societario rientrano tra queste.

Primo comma. Quando gli importi in lire contenuti in norme vigenti stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti e il loro ammontare è modesto (orientativamente al di sotto delle decine di migliaia di lire, cosa frequente quando si tratta di importi unitari) l'applicazione delle regole generali di conversione e di arrotondamento al centesimo di euro produce risultati inaccettabili. Infatti, se ad esempio una tariffa ammonta a lire 85, la sua riespressione ai centesimi di euro - con un euro compreso tra le 1.900 e le 2.000 lire - condurrebbe ad uno scostamento massimo del 12,5% tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro, di segno positivo o negativo casuale, dipendente dai tassi di conversione.
In termini più generali, la seguente tabella indica gli scostamenti percentuali massimi che si possono registrare traducendo in euro, col vincolo dei centesimi, importi in lire inferiori alle decine di migliaia, assumendo sempre che un euro valga tra le 1.900 e le 2.000 lire.
Come può notarsi, per gli importi espressi in migliaia di lire o superiori la variazione massima è inferiore all'1%, per gli importi espressi in centinaia di lire la variazione massima è compresa tra l'1 e il 10%, per gli importi compresi tra le 50 e le 100 lire la variazione massima è compresa tra il 10 e il 25%, per gli importi compresi tra le 20 e le 50 lire la variazione massima è compresa tra il 25 e il 50% e, infine, per gli importi inferiori alle 20 lire la variazione massima supera il 50%.

[a]	[b] = [a] / 2.000 e 1.900	[c]	[d] = [c] / [b] x 100
Valore in lire	Importo in euro troncato ai centesimi	Scarto massimo dell'arrotondamento	Variazione % massima
10.000	5,00 - 5,26	0,005	0,1 - 0,09
1.000	0,50 - 0,52	0,005	1,00 - 0,96
100	0,05 - 0,05	0,005	10,00 - 10,00
50	0,02 - 0,03	0,005	25,00 - 16,66
20	0,01 - 0,01	0,005	50,00 - 50,00
10	0,00 - 0,00	0,005	> 50,00
1	0,00 - 0,00	0,005	> 50,00

Si rende pertanto necessario imporre, laddove le circostanze lo richiedano, l'uso di un numero di decimali di euro superiore a due, tanto maggiore quanto minore è l'importo in lire da cui si parte, in modo tale da rendere accettabile lo scarto percentuale tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro.
Il comma, si noti, non produce dal 1 gennaio 1999 l'automatica sostituzione in euro, *ex lege,* degli importi in lire contenuti in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti. Esso trova applicazione solo qualora le circostanze lo richiedano. L'espressione in lire e quella in euro degli importi potranno quindi convivere nel triennio transitorio. Si pensi, ad esempio, alle imprese concessionarie di pubblici servizi tenute a praticare determinate tariffe il cui ammontare fosse contenuto in norme vigenti piuttosto che in altri strumenti giuridici (nel qual caso si applicherebbe il comma 1 dell'articolo 3). Poiché queste imprese, al pari di tutte le altre, sono libere d'adottare l'euro quale moneta di conto nel triennio transitorio, se alcune decideranno di continuare ad utilizzare la lira nulla per loro cambia rispetto a prima. Solo quelle che decideranno di utilizzare l'euro, avranno l'esigenza di fatturare con le tariffe espresse in euro e solo in questo caso il comma troverà effettiva applicazione.

Secondo e terzo comma. Il secondo e il terzo comma modificano quelle norme del codice civile che trattano del capitale delle società al fine di rendere possibile, fin dal 1 gennaio 1999, la costituzione e l'ordinato funzionamento delle società con capitale espresso in euro.
Poiché le norme sono formulate in modo idoneo a regolare la situazione a regime, il secondo comma fa decorrere gli effetti delle modifiche dal 1 gennaio 2002, quando l'adozione dell'euro diventerà obbligatoria.
Il terzo comma anticipa la decorrenza del comma 2 limitatamente alle società che liberamente sceglieranno di costituirsi in euro fin dal 1 gennaio 1999.
La lettera a) del comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 2327 del codice civile e fissa il nuovo capitale sociale minimo delle società per azioni in centomila euro. Si tratta, per scelta, di un importo presumibilmente inferiore a quello che si otterrà applicando ai 200 milioni di lire attualmente previsti il tasso fisso di

conversione. Poiché l'ammontare di capitale minimo è condizione per esercitare una facoltà (la costituzione della società per azioni), dovendo scegliere la direzione dell'aggiustamento dell'importo risultante dalla conversione, si è ritenuto preferibile anticipare il momento a partire dal quale la facoltà può essere esercitata, rendendo meno gravosa la costituzione di una società con capitale sociale espresso in euro, seppur di poco, nei ristretti limiti richiesti dalla funzione che la norma svolge.
La lettera b) aggiunge all'articolo 2327 del codice civile un secondo comma che stabilisce in euro o suoi multipli il valore nominale delle azioni delle società per azioni. Si tratta di un principio nuovo. A tutt'oggi, infatti, non esiste un corrispondente obbligo per il valore nominale delle azioni espresse in lire. Si è ritenuto opportuno introdurlo per facilitare lo svolgimento di tutte quelle operazioni che riguardano il capitale sociale. Il mantenimento dell'attuale situazione di libertà incondizionata, che non trova in realtà neppure riscontro nel diffuso concreto comportamento delle imprese, non è sembrato meritevole di particolare tutela, potendo il nuovo principio assolvere alla funzione che gli è affidata con efficacia e semplicità anche maggiori. Naturalmente, come si evince facilmente anche dalla collocazione della norma, l'obbligo riguarda solo le società di nuova costituzione. Per ragioni sistematiche, si è ritenuto preferibile inserire qui, subito dopo la modifica del comma 1, il nuovo comma 2 dell'articolo 2327 del codice civile, ancorché esso - a rigore - non riguardi importi in lire contenuti in norme vigenti.
La lettera c) modifica rispettivamente i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2474 del codice civile riguardante le società a responsabilità limitata il cui capitale minimo viene fissato in diecimila euro, frazionabile in quote pari ad un euro o suoi multipli.
La lettera d) modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 2521 del codice civile riguardante le società cooperative. L'attuale importo di lire 80 milioni che rappresenta il limite massimo delle quote che un socio può possedere viene fissato in cinquantamila euro. In tal caso, poiché l'importo stabilisce un divieto, si è ritenuto d'innalzare il corrispondente limite espresso in euro, così da spostare "un po' più in là" il verificarsi del presupposto e non creare altresì incertezze nel momento in cui le cooperative costituite in lire passeranno all'euro.
Le lettere e), f) e g) modificano taluni commi degli articoli 29, 33 e 34 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (TULB), relativi alle società bancarie costituite in forma cooperativa, secondo gli stessi criteri adottati per le società cooperative "ordinarie" richiamate alla lettera d) precedente.
Le lettere h) ed i) modificano gli articoli dei decreti legislativi che regolano l'esercizio delle assicurazioni vita e danni che stabiliscono gli ammontari minimi del capitale sociale e del fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione. Anche in questo caso, per le ragioni già viste, si è scelto di fissare un importo in euro presumibilmente inferiore a quello che si otterrà applicando all'importo in lire attualmente vigente il tasso fisso di conversione, visto che l'ammontare minimo è condizione per esercitare una facoltà.

Quarto comma. Il quarto comma adegua alla mutata situazione che verrà a crearsi a partire dal 1 gennaio 1999 la facoltà che le imprese oggi hanno di pubblicare il proprio bilancio d'impresa anche in ECU, sancita dal comma 2 dell'articolo 2435 del codice civile. Poiché l'ECU verrà ad ogni effetto sostituto dall'euro a partire dalla suddetta data, si stabilisce che la facoltà di pubblicazione va riferita all'euro e non più all'ecu. Naturalmente, ciò vale per le imprese che nel triennio transitorio continueranno ad adottare la lira quale moneta di conto, le sole per le quali è sensato consentire che possano pubblicare il proprio bilancio anche in euro.
D'altra parte, poiché a partire dal 1 gennaio 2002 sarà obbligatorio per tutte le imprese pubblicare i bilanci in euro, si stabilisce l'abrogazione della norma a decorrere da tale data.

Quinto comma. Provvede ad introdurre la necessaria flessibilità operativa affinchè la Banca d'Italia, nell'ambito delle decisioni che saranno adottate dal consiglio dell'unione europea ex art. 109J del Trattato, per la fissazione dei tassi irrevocabili di conversione in euro delle valute dei paesi designati a partecipare sin dall'inizio alla terza fase dell'Unione

TITOLO III – RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO

Il Titolo III del decreto legislativo è stato suddiviso in quattro sezioni, allo scopo di raggruppare in comparti omogenei la disciplina tipica dei diversi strumenti finanziari (prime tre sezioni) e di dettare in coda al provvedimento le disposizioni finali e di carattere generale (Sezione IV).

Sezione I (Titoli di Stato)

Nella Sezione I, composta da quattro articoli (dall'articolo 5 all'articolo 8) si disciplina la ridenominazione in euro dei titoli di Stato.

Con l'articolo 5 si dispone la ridenominazione in euro di tutti i titoli di Stato denominati in lire e negoziabili sui mercati regolamentati. In tal modo si ridenomina la quasi totalità dei titoli di Stato, escludendo solamente i titoli nominativi che, proprio a causa della loro nominatività, non sono fungibili e pertanto non possono essere negoziati sui mercati regolamentati, a differenza di tutti i titoli al portatore.

Con l'articolo 6 si autorizza il tesoro a ridenominare anche i propri prestiti emessi sui mercati esteri e denominati nella valuta di una Stato partecipante, a condizione che lo Stato medesimo abbia provveduto a ridenominare il proprio debito pubblico, espresso nella propria moneta e disciplinato secondo il proprio diritto nazionale, in accordo con quanto prescritto dal Regolamento Comunitario che sarà emanato subito dopo l'individuazione dei paesi facenti parte dell'UEM fin dal 1° gennaio 1999 (ma il cui testo è già stato formalmente approvato dal Consiglio Europeo).

L'articolo 7, suddiviso in sei commi, definisce le modalità e gli aspetti tecnici di maggior rilievo della ridenominazione. In particolare:
- il *comma 1* stabilisce che la ridenominazione avverrà convertendo in euro il valore del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato per il numero di volte in cui detto taglio minimo è compreso nell'ammontare complessivo del prestito medesimo. Si richiamano altresì le regole di arrotondamento prescritte dal Regolamento (CE) n. 1103 del 17 giugno 1997, che per l'appunto fissa queste regole;
- il *comma 2* precisa la definizione di taglio minimo per i titoli emessi sul mercato interno e collocati tramite le normali procedure d'asta; si specifica, in particolare, che per taglio minimo si intende l'importo che un sottoscrittore può chiedere di acquistare in asta agli operatori abilitati; in tal modo si evita che possa esserci un'ambiguità di interpretazione per quel che concerne i BTP. Infatti, i possessori di titoli nominativi (che, come già specificato) non sono oggetto di ridenominazione) possono, in occasione della scadenza, chiederne al Tesoro il rinnovo con titoli emessi con le normali procedure di collocamento, con il privilegio di ricevere anche tagli molto più piccoli del taglio minimo sottoscrivibile (anche 100.000 lire, a fronte del normale taglio minimo di cinque milioni);
- il *comma 3* precisa che per i titoli emessi per rimborsare i crediti d'imposta si fa riferimento al taglio minimo indicato nel decreto di emissione;
- il *comma 4* specifica che il taglio minimo indicato dal prospetto di emissione è quello da prendere a riferimento per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debito dello Stato dalla legge n. 662 del 1996;
- il *comma 5* rimanda ad un apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la disciplina della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari che saranno oggetto di operazioni di stripping, la cui negoziazione sui mercati regolamentati è programmata per il primo semestre del 1998. Tali operazioni consistono nel frazionamento e nella negoziazione separata delle cedole e del cosiddetto "mantello", rappresentativo del capitale nominale del prestito;
- il *comma 6* specifica che, per effetto della ridenominazione, i titoli verranno suddivisi in tagli unitari di valore nominale pari ad un centesimo di euro, che costituiranno a tutti gli effetti dei titoli perfetti, negoziabili e corredati di relativa cedola, il cui importo potrà naturalmente essere corrisposto solo quando la quantità posseduta consentirà di far emergere un valore significativo, cioè pari ad almeno un centesimo di euro. Il micro-titolo da un centesimo si configura, infatti, in maniera del tutto simile al caso di un conto corrente la cui giacenza sia di importo così modesto da non far emergere alcun interesse effettivamente pagabile: solo quando l'ammontare del deposito avrà raggiunto un determinato livello, il tasso applicato potrà tradursi nella effettiva corresponsione di un interesse. D'altra parte, la scomposizione in tagli unitari da un centesimo consentirà al risparmiatore di poter ricomporre, attraverso l'acquisto o la vendita di un certo numero di micro-titoli, quantitativi "tondi", da 1000 euro o multipli di tale valore, corrispodenti a quello che sarà il taglio minimo di negoziazione nei mercati regolamentati a partire dal 1° gennaio 1999.

L'articolo 8 definisce i dettagli tecnici connessi agli adempimenti riguardanti i pagamenti e le transazioni sui titoli di Stato ridenominati. In particolare:
- il *comma 1* stabilisce che, per tutte le operazioni di pagamento relative ai titoli di Stato (in termini tecnici, il c.d. "servizio finanziario"), si fa riferimento al nuovo valore in euro dei titoli ridenominati;

- il *comma 2* specifica che i valori in lire indicati sui certificati rappresentativi dei titoli ridenominati, riferiti tanto alle cedole quanto al mantello, sono da considerarsi automaticamente tradotti nel controvalore in euro, senza che ci sia la necessità di apporre stampigliature né, tantomeno (alla luce del Titolo V sulla dematerializzazione), di ristampare il titolo cartaceo;
- il *comma 3* detta le modalità di calcolo degli interessi, specificando che non bisogna operare alcun troncamento alle cifre decimali, al fine di conservare il contenuto del tasso di interesse che matura su ogni micro-titolo da un centesimo originato dalla ridenominazione;
- il *comma 4* rimanda ad un apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione di ulteriori e più specifici dettagli tecnici;
- il *comma 5* garantisce ai possessori di titoli ridenominati che vogliano negoziare blocchi di titoli inferiori a 1.000 euro (le cosiddette "spezzature") la possibilità realizzare la transazione in condizioni di trasparenza e senza aggravi ingiustificati di costi.

Sezione II (Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici)

Nella Sezione II, composta dagli articoli 9 e 10, si delinea la disciplina per la ridenominazione degli strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici.

Con l'articolo 9 si ribadisce che il debito pubblico non negoziabile non è oggetto di ridenominazione, ma sarà automaticamente convertito in euro il 1° gennaio 2002 (*comma 1*), si stabilisce che sarà possibile richiedere le tradizionali forme di risparmio postale denominate in euro fin dall'inizio del periodo transitorio (*comma 2*) e, per quanto riguarda in particolare i Buoni postali fruttiferi, si limita la possibilità di sottoscrizione in lire durante il periodo transitorio in relazione alla materiale disponibilità degli stampati filigranati in dotazione presso gli sportelli postali (*comma 3*).

L'articolo 10 delimita il campo di applicabilità della ridenominazione per i titoli emessi dagli enti territoriali in maniera da garantire la conservazione dei diritti dei sottoscrittori e la sostanziale equivalenza dei valori in causa. In particolare:
- il *comma 1* prescrive che i titoli obbligazionari emessi dalle regioni possano essere ridenominati se rispondono alle caratteristiche richieste per gli emittenti privati;
- il *comma 2* dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa rendere possibile, ove opportuna, la ridenominazione delle emissioni obbligazionarie degli enti locali territoriali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 724/94 (province, comuni, comunità montane, consorzi di comuni, consorzi tra enti locali territoriali e regioni, unioni di comuni, consorzi tra comunità montane ed enti locali) attraverso la modifica del Regolamento di disciplina di tali emissioni, avuto riguardo all'estrema eterogeneità ed alla particolare struttura finanziaria che li contraddistingue; tali titoli sono infatti caratterizzati da rimborsi di quote capitale in corrispondenza del pagamento delle rate di interesse, determinati caso per caso da piani di ammortamento verosimilmente dissimili e disparati.

Sezione III (Strumenti di debito privati)

La sezione III del titolo III riguarda la ridenominazione in euro degli strumenti di debito privati.
Coerentemente con il principio "no compulsion, no prohibition", durante il periodo transitorio non è previsto alcun obbligo nei confronti degli emittenti privati di ridenominare in euro proprie obbligazioni e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.
In ogni caso la ridenominazione potrà essere effettuata solo per i titoli fungibili, con taglio minimo non inferiore a un milione di lire e per i quali è previsto il rimborso in unica soluzione alla scadenza.
Le modalità operative per procedere alla ridenominazione sono le stesse indicate per i titoli di Stato. Tale scelta è motivata dall'esigenza di evitare una molteplicità di sistemi di conversione che avrebbe potuto aumentare i costi e generare confusione.
Potranno essere ridenominati in euro anche gli strumenti finanziari privati, con le caratteristiche di cui sopra, denominati nelle valute di altri Stati aderenti all'Unione Europea che abbiano già proceduto alla ridenominazione.
I tassi di conversione – precisa il comma secondo dell'art. 13 – sono quelli di cui all'art. 109 L, par. 4, del Trattato e dunque – verosimilmente – quelli contenuti nella nota proposta di regolamento C.E. che contiene la nuova legge monetaria degli Stati che adotteranno l'euro come moneta unica.

Vengono invece esclusi dal processo di ridenominazione i titoli soggetti ad estrazione, quelli con piano di ammortamento che prevede la restituzione del capitale in *tranche* successive e quelli con tagli minimi estremamente contenuti, per i quali la ridenominazione effettuata seguendo le stesse modalità applicate alle obbligazioni *standard* comporterebbe complicazioni amministrative ed eccessivi oneri a carico degli emittenti. Tali titoli resteranno denominati in lire ma, a partire dal gennaio 2002, il pagamento dei relativi interessi e i rimborsi avverranno in euro.
Il necessario coordinamento delle operazioni di ridenominazione sarà realizzato in un apposito regolamento emanato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

In particolare, nella Sezione III, composta dagli articoli 11, 12 e 13:
a) in primo luogo, nell'articolo 11, si precisa quali siano gli strumenti finanziari che possono essere ridenominati;
b) in secondo luogo, nell'articolo 12:
- al *comma 1* si delineano le principali caratteristiche degli titoli privati che possono essere ridenominati (taglio minimo abbastanza elevato da non provocare sensibili scostamenti di valore a causa degli arrotondamenti, fungibilità e rimborso in unica soluzione alla scadenza) e si stabilisce che si debbano seguire le regole di conversione dei valori e di arrotondamento previste al comma 1 dell'art. 4. In particolare, poiché tali regole implicano che anche le obbligazioni private ridenominate vengano ad essere costituite da tagli unitari di importo pari ad un centesimo di euro, si specifica che, dal punto di vista giuridico, questa nuova suddivisione ha valore solo per gli effetti patrimoniali che produce e non si intende estesa all'esercizio di eventuali diritti societari, quali, ad esempio, il diritto di voto nell'assemblea degli obbligazionisti: in altri termini, se un'obbligazione da un milione di lire dava diritto ad un voto in assemblea, il fatto che la ridenominazione la trasformi in 51.258 micro-obbligazioni da un centesimo non comporta la moltiplicazione per 51.258 del diritto di voto; per l'esercizio di tale diritto, il peso originario dell'obbligazione rimane inalterato;
- con il *comma 2* si demanda alla Consob, sentita la Banca d'Italia, di disciplinare operativamente tempi e modi di realizzazione della ridenominazione degli strumenti privati, al fine di assicurare una transizione ordinata e trasparente;
c) infine, con l'articolo 13, si dispone che anche gli strumenti denominati nella valuta di un Stato partecipante possono essere ridenominati, applicando le necessarie distinzioni per la differente moneta di denominazione iniziale, in analogia a quanto previsto per i titoli pubblici.

Sezione IV (Disposizioni generali)

Nella Sezione IV, contenente disposizioni di carattere generale:

- attraverso il disposto dell'articolo 14, che fa riferimento al periodo che inizia dal 1° gennaio 2002, in cui l'euro diventa la moneta nazionale italiana, si sancisce l'equivalenza tra i valori degli strumenti ancora formalmente espressi in lire e i valori effettivi in euro;

- con l'articolo 15 si precisa che, pur funzionando esclusivamente in euro tutti i mercati regolamentati, nel periodo transitorio la clientela potrà intrattenere rapporti con gli intermediari sia in lire che in euro.

TITOLO IV – L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA

Sezione I (Disposizioni per le imprese in genere)

Articolo 16 (Adozione dell'euro quale moneta di conto)

Premessa. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 8 della legge delega e fissa i principi generali relativi all'adozione dell'euro quale moneta di conto. L'articolo riguarda tutte le imprese, anche quelle che non corrono rischi di cambio. Infatti, l'adozione dell'euro quale moneta di conto interesserà prima o poi anche quelle imprese che non hanno in essere alcuna operazione soggetta al detto rischio.

Col termine imprese, ci si riferisce alla nozione più ampia che l'ordinamento conosce, quella dell'ordinamento tributario.
Alle disciplina delle operazioni in corso soggette al rischio di cambio relativo ad una delle valute aderenti all'euro sono dedicati appositi articoli.

Primo comma. Il comma fissa il principio che le imprese sono libere di adottare l'euro quale moneta di conto già a partire dal 1 gennaio 1999 e ribadisce che l'obbligo scatta solo a partire dal 1 gennaio 2002.
L'adozione dell'euro è valida ad ogni effetto: civilistico, tributario o di altra natura.

Secondo comma. Il comma stabilisce che quando l'euro è utilizzato quale moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere redatti e pubblicati in euro mentre se riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro. Come per il comma precedente, si afferma il principio che la redazione dei suddetti documenti in euro è valida ad ogni effetto.
Non tutti i documenti contabili obbligatori rientrano nella definizione della norma, ma solo quelli che hanno rilevanza esterna, in quanto tali rivolti potenzialmente *erga omnes*. Sono quindi ad esempio escluse le cosiddette segnalazioni di vigilanza che talune categorie di imprese sono tenute ad inoltrare periodicamente ai rispettivi organi di controllo (si pensi alle banche e alle assicurazioni) e quei documenti contabili richiesti dalle autorità nell'esercizio dei loro poteri, non destinati al pubblico indistinto.
Naturalmente, sono esclusi dalla definizione i documenti contabili non obbligatori, anche se hanno rilevanza esterna.
Il comma consente la redazione e la pubblicazione in euro dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna a condizione che l'euro sia utilizzato quale moneta di conto. La condizione è posta al fine di mantenere un legame tra forma e sostanza, così da evitare che i documenti possano essere redatti e pubblicati in euro (forma) quando la moneta di conto resta la lira (sostanza). Nell'accezione comune, la moneta di conto è quella solitamente utilizzata per rilevare le operazioni di gestione (al limite, si potrebbe dire: la moneta nella quale l'impresa quotidianamente "pensa") e, di conseguenza, quella nella quale - di regola - si redigono i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna. Ma non potrebbe dirsi il contrario. I suddetti documenti contabili potrebbero infatti essere redatti in una moneta diversa da quella di conto ma ciò non autorizzerebbe a dire che la moneta di conto è quella utilizzata per redigerli.
Ad eccezione di quanto previsto al comma 3, è sembrato fuori luogo consentire che un'impresa potesse, al limite, non fare alcun passo per adottare l'euro quale moneta di conto per tutto il triennio transitorio - così snaturando la stessa funzione di adattamento alla nuova realtà che il triennio transitorio è chiamato a svolgere - ma redigere e pubblicare i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna in euro.
D'altra parte, si consideri che, almeno per quanto riguarda il bilancio d'impresa, anche qualora si fosse tenuti a redigerlo e pubblicarlo in lire perché non si rispetta la condizione, si mantiene comunque la facoltà di poterlo pubblicare anche in euro, così come stabilisce il modificato comma 2 dell'articolo 2435 del codice civile (cfr. il comma 4 dell'articolo 4).
Inoltre, si consideri che la condizione è stata costruita in modo da renderla il più possibile elastica. La moneta di conto viene infatti definita all'articolo 1 come la moneta che, a partire da un dato momento, risulta in prevalenza utilizzata per la rilevazione delle operazioni di gestione. La prevalenza, quindi, non va riferita al complesso delle operazioni di gestione poste in essere nel periodo a cui il documento si riferisce ma è sufficiente che sia realizzata a partire da un dato momento, anche a periodo inoltrato, guardando quindi al presente. Nella consapevolezza che le rilevazioni contabili sono ormai diffusamente attuate, anche nelle realtà più piccole, mediante l'utilizzo di molteplici procedure informatiche che spesso possono essere introdotte solo in successione, si vuole consentire la redazione e la pubblicazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna in euro anche a quelle imprese che non fossero in grado di far partire simultaneamente tutte le procedure informatiche in euro fin dall'inizio del periodo a cui i documenti si riferiscono. Quindi, ad esempio, un'impresa potrà redigere e pubblicare il proprio bilancio in euro purché l'euro sia la moneta in prevalenza utilizzata per rilevare le operazioni di gestione a partire da un qualunque momento precedente non solo la data di riferimento del bilancio ma la stessa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne approva la bozza. Solo se ancora a questa data-limite l'impresa utilizzasse in prevalenza la lira quale moneta di conto sarebbe tenuta a redigere e pubblicare il bilancio di quell'esercizio ancora in lire.

L'uso abbinato dei termini *redigere e pubblicare* conferma la circostanza che la norma riguarda i soli documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna. Il termine *pubblicare* va inteso in senso lato, con riferimento alle forme di divulgazione di volta in volta previste per i vari tipi di documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna.

Terzo comma. La condizione posta per le imprese in genere col comma 2 non opera per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società quotate e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato. Si tratta di imprese soggette - direttamente o indirettamente - ad autorità di controllo, per le quali lo stimolo ad adattarsi alla nuova realtà si ritiene venga già svolto efficacemente dalle specifiche norme che le regolano e dal particolare contesto "vigilato" in cui esse operano.

Quarto comma. Il comma fissa i princìpi di omogeneità e di irreversibilità nella redazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna.
A partire dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio redatto in euro, tutti i documenti contabili obbligatori riferiti a quella data (principio di omogeneità) e a date successive (principio di irreversibilità) vanno redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni.
La valutazione e la decisione circa la sussistenza delle particolari ragioni è lasciata alle imprese, alle quali peraltro s'impone l'obbligo di illustrare nei documenti contabili obbligatori i motivi che le hanno portate a non applicare i princìpi di omogeneità e di irreversibilità. La responsabilizzazione delle imprese, accompagnata dall'obbligo di informativa, è sembrata essere una strada senz'altro più flessibile di quella, ad esempio, di predeterminare i casi nei quali sarebbe stato possibile derogare ai suddetti princìpi.

Quinto comma. Il comma chiarisce un aspetto che avrebbe potuto dar luogo a dei problemi operativi e a comportamenti eterogenei. Quando nei documenti contabili obbligatori è richiesta l'indicazione di dati comparativi riferiti a date precedenti l'adozione dell'euro quale moneta di conto, la conversione in euro degli importi originariamente espressi in lire va effettuata al tasso di conversione con la lira.

Sesto comma. Il comma tratta delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire. Nel momento in cui occorre trasformare i valori di conto dalla lira all'euro, possono rilevarsi delle differenze dovute in particolare al fatto che si migra verso una moneta di conto la cui unità divisionale minima è circa 19-20 volte superiore alla lira (un centesimo di euro presumibilmente ammonterà infatti a circa 19-20 lire). La questione riguarda tutte le imprese che cambiano moneta di conto, a prescindere dal fatto che abbiano in essere operazioni soggette al rischio di cambio.
Di tutte le differenze di traduzione occorre fare il saldo, il che concorre a ridurne l'ammontare a cosa di poco conto, a causa delle compensazioni che ciò comporta tra differenze di segno opposto.
Il saldo delle differenze può essere direttamente imputato in una riserva.

Settimo e ottavo comma. Il comma 7 anticipa gli effetti di quanto stabilito al comma 8 (formulato in modo da regolare le operazioni a regime, successive al termine del periodo transitorio) ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel triennio compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.
Le lettere a) e b) del comma 8, introducono per le imprese in genere (quelle soggette al D. Lgs. n. 127/91) due significative novità volte a semplificare gli adempimenti, a migliorare - snellendola - l'informativa esterna e a rendere i bilanci più facilmente comparabili con quelli delle imprese degli altri paesi. Infatti si stabilisce che il bilancio d'impresa va redatto alle unità di euro senza cifre decimali, con l'eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Il bilancio consolidato, a sua volta, può essere redatto in migliaia di euro.
Sono princìpi di portata generale, in quanto tali applicabili per analogia anche ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna diversi dal bilancio d'impresa e consolidato.
Le norme attuali nulla dicono a questo proposito con la conseguenza che a tutt'oggi è prassi generalizzata che il bilancio d'impresa (ivi compresa la nota integrativa) e il bilancio consolidato siano redatti alla lira, non essendo espressamente consentito - salvo casi particolari - adottare sintesi superiori.
Le lettere c) e d) si riferiscono alle imprese bancarie e finanziarie (quelle soggette al D. Lgs. n. 87/92) e replicano nell'ordinamento settoriale quanto stabilito per le imprese in genere con le lettere a) e b), ma con una differenza. Alla Banca d'Italia, tramite gli atti di cui all'articolo 5 del citato decreto, è infatti data la facoltà

di consentire o imporre che la nota integrativa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro o con un grado di sintesi anche maggiore, sentita la Consob se si tratta di società quotate.
Le lettere e) ed f) si riferiscono alle imprese di assicurazione (quelle soggette al D. Lgs. n. 173/97) e replicano nell'ordinamento settoriale quanto stabilito per le imprese in genere con le lettere a) e b), ma - anche qui - con una differenza. All'ISVAP, nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6 del citato decreto, è infatti data la facoltà - analogamente a quanto previsto per la Banca d'Italia - di consentire o imporre che la nota integrativa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro o con un grado di sintesi anche maggiore, sentita la Consob se si tratta di società quotate.
La lettera g) attribuisce alla Consob i medesimi poteri attribuiti alla Banca d'Italia e all'ISVAP per quanto riguarda le società quotate diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative.

Articolo 17 (Conversione in euro del capitale sociale)

Premessa. La questione della conversione del capitale sociale si colloca nel più ampio contesto della traduzione in euro dei valori di conto. Pertanto, come la scelta del momento in cui adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira è libera, così la traduzione del capitale sociale può essere effettuata in un qualunque momento del triennio 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001 e non è dunque necessario compierla all'inizio di tale periodo. Naturalmente, appare logico attendersi che questa operazione, rappresentando uno dei passi da compiere verso il generalizzato impiego dell'euro quale moneta di conto, di solito avverrà in connessione con le restanti operazioni che occorre effettuare per passare alla nuova valuta. Ciò tuttavia non preclude alle imprese di operare diversamente, laddove esigenze legate alla loro operatività o al funzionamento dei mercati lo rendano opportuno.
La circostanza che il capitale sociale sia rappresentato da azioni aventi ciascuna un proprio valore nominale da convertire in euro col vincolo dell'unità divisionale minima dei centesimi richiede una specifica disciplina della conversione al fine di mantenere intero il rapporto tra i sottomultipli (le azioni) e il multiplo (il capitale sociale). Inoltre, occorre adottare particolari cautele quando al valore nominale delle azioni sono commisurati dei privilegi e quando esso è di modesto ammontare.
I commi da 1 a 4 si applicano qualora le società scelgano di avvalersi della procedura semplificata prevista dal comma 5. Negli altri casi le società sono libere di procedere in modo diverso seguendo le regole ordinarie e fermo restando il vincolo di un valore nominale delle azioni in euro espresso con massime due cifre decimali.

Primo comma. Il comma detta la regola di conversione in euro del capitale sociale quando il valore nominale delle azioni è superiore alle duecento lire. Si parte dal valore nominale in lire di ciascuna azione, gli si applica il tasso di conversione e lo si arrotonda ai centesimi di euro secondo le regole dettate dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Naturalmente, moltiplicando il valore così ottenuto per il numero delle azioni si ottiene il nuovo ammontare del capitale sociale espresso in euro.
Poiché l'operazione di arrotondamento delle azioni ai centesimi di euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni (e quindi del capitale sociale), si regolano coi commi 2, 3 e 4 le relative modalità di attuazione.

Secondo, terzo e quarto comma. Se l'arrotondamento ai centesimi di euro viene effettuato per eccesso (comma 2), il valore nominale unitario delle azioni e il capitale sociale sono aumentati mediante l'utilizzo di riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio. Rimangono impregiudicate le valutazioni ai fini fiscali relative alle vicende successive del capitale incrementato ai sensi della medesima disposizione.
Qualora le riserve mancassero o fossero insufficienti per realizzare l'aumento di capitale richiesto dall'arrotondamento per eccesso (comma 3), si consente il troncamento del risultato della conversione del valore nominale unitario delle azioni. In questa ipotesi, infatti, se non si ammettesse il troncamento, si obbligherebbero i soci ad effettuare quei conferimenti occorrenti a raggiungere il risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso. Naturalmente, se si opera mediante troncamento, si procede con le stesse modalità di attuazione dell'arrotondamento per difetto.
Se l'arrotondamento ai centesimi di euro viene effettuato per difetto (o in caso di troncamento), il valore nominale unitario delle azioni e il capitale sociale sono diminuiti (comma 4) mediante accredito della riserva legale che risulta essere, dopo il capitale sociale, la posta di patrimonio netto soggetta al maggior numero di vincoli anche per quanto riguarda le sue modalità di utilizzo.

Quinto comma. La norma dispone una procedura semplificata per tutte le operazioni indicate ai commi precedenti.
Infatti, si attribuisce agli amministratori (sia all'Amministratore unico sia al Consiglio di Amministrazione) il relativo potere in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile.
Inoltre, qualora si proceda a riduzioni del valore nominale delle azioni (e del capitale sociale) non si applica il comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile.
I verbali del consiglio possono essere redatti senza l'assistenza del notaio ma vanno comunque depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori sono tenuti a riferire del loro operato alla prima assemblea utile.
L'attribuzione agli amministratori del potere di modificare il capitale sociale - tipica materia di competenza assembleare - non comporta alcun potere discrezionale e si configura come attuazione vincolata di un obbligo di legge. La conversione, in altre parole, si configura come tecnicamente dovuta a motivo della sostituzione del "metro" monetario e della conseguente - e prima o poi necessaria - riespressione in euro del capitale sociale. Si consideri infatti che:

Le fattispecie sono individuate senza possibilità di equivoco: quando le azioni hanno valore nominale superiore alle duecento lire, e sempre che non vi siano azioni con privilegi commisurati al valore nominale: vedi il successivo comma 6.

Ciò significa consentire - fermo restando l'ammontare complessivo del patrimonio netto, garantito dall'obbligo di "movimentare" in contropartita le riserve - una variazione massima del capitale sociale del 5%, come viene dimostrato qui di seguito.
La variazione percentuale massima che il capitale sociale viene a subire per effetto della sua conversione ai centesimi di euro è funzione inversa dell'ammontare del valore nominale delle azioni, a parità di altre condizioni. Quanto maggiore è il valore nominale tanto minore è la variazione, quanto minore è il valore nominale tanto maggiore è la variazione.
Assumendo orientativamente che un euro valga tra le 1.900 e le 2.000 lire, e considerando che lo scarto massimo dovuto agli arrotondamenti è pari a 5 millesimi di euro (ovvero 0,005 euro), si può calcolare la percentuale massima di variazione che il capitale sociale subisce al variare del valore nominale unitario di partenza:

[a]	[b] = [a] / 2.000 e 1.900	[c]	[d] = [c] / [b] x 100
Valore nominale unitario in lire	Importo in euro troncato ai centesimi	Scarto massimo dell'arrotondamento	Variazione % massima del capitale sociale
5.000	2,5 - 2,63	0,005	0,2 - 0,19
2.000	1 - 1,05	0,005	0,5 - 0,48
1.000	0,50 - 0,52	0,005	1,00 - 0,96
750	0,37 - 0,39	0,005	1,35 - 1,28
500	0,25 - 0,26	0,005	2,00 - 1,92
200	0,10 - 0,11	0,005	5 - 4,55
100	0,05 - 0,05	0,005	10,00 - 10,00

Come si vede, se il valore nominale supera o è pari a lire 1.000, la variazione massima del capitale sociale è inferiore all'1%, se supera o è pari a lire 500 è inferiore al 2%, se supera o è pari a lire 200 è inferiore al 5%. Di conseguenza, consentendo agli amministratori di procedere alla conversione in euro del capitale sociale in presenza di un valore nominale superiore a lire 200, si ha al tempo stesso la certezza matematica che la variazione massima che il capitale sociale subirà a causa della sua conversione ai centesimi di euro non potrà superare il 5%. Si tratta di un limite di variazione giudicato contenuto e ragionevole.

- Le modalità di conversione sono automatiche: gli amministratori sono infatti tenuti ad effettuare la conversione seguendo regole vincolanti anche per quanto riguarda l'arrotondamento.

Naturalmente, le società sono libere di modificare il valore nominale delle azioni e il capitale sociale seguendo una strada diversa da quella "automatica" prevista dalla procedura semplificata del comma 5 - al fine, ad esempio, di raggiungere importi nominali tondi, di un euro o frazioni di euro – ma in tal caso si applicano le regole ordinarie.

Sesto comma. Il comma si occupa di due situazioni particolari:

- quando al valore nominale delle azioni - quale che sia il suo ammontare - sono commisurati privilegi (si pensi alle azioni di risparmio);
- e quando il valore nominale è pari o inferiore alle 200 lire.

Al ricorrere di queste situazioni la competenza a decidere circa la conversione in euro del capitale sociale viene mantenuta – senza possibilità di procedure semplificate - in capo ai soci secondo le regole "ordinarie" che disciplinano il formarsi della loro volontà.

Circa l'esito della conversione s'impone che il valore nominale risulti espresso in euro con non più di due decimali. Si lascia invece piena libertà di giungere, se lo si desidera, a valori tondi di un euro o suoi multipli in accordo col nuovo principio fissato obbligatoriamente per le sole società di nuova costituzione (si veda la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4).

Circa le modalità di conversione viene anzitutto tolto l'obbligo - previsto nel caso a decidere siano gli amministratori - di operare con arrotondamenti automatici, non essendovi qui l'esigenza d'evitare un potere discrezionale.

Inoltre, si lascia libertà di scelta circa i modi in cui l'obiettivo di massime due cifre decimali va raggiunto: aumenti di capitale gratuiti, a pagamento o misti, raggruppamenti o frazionamenti di azioni o riduzioni di capitale.

Nel solo caso di riduzione del capitale sociale si stabilisce che esso va attuato mediante accredito della riserva legale - così da mantenere inalterato l'ammontare del patrimonio netto - e che non può superare il 5% del capitale sociale medesimo. In tal caso, analogamente a quanto previsto per le riduzioni di capitale attuate dagli amministratori, non si applica il comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile.

Le riduzioni del capitale sociale che vengono a determinarsi ai sensi del presente articolo configurano una fattispecie diversa rispetto a quelle "canoniche" disciplinate dall'articolo 2445 del codice civile che tratta della riduzione del capitale esuberante.

Un conto, infatti, è disciplinare riduzioni di capitale imposte o consentite (ma comunque entro il limite massimo del 5%) le quali, aumentando contestualmente la riserva legale, non modificano l'ammontare complessivo del patrimonio netto; tutt'altro conto è disciplinare quelle riduzioni del capitale sociale volontarie che comportano al tempo stesso una riduzione del patrimonio netto in quanto liberano i soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o procedono al rimborso del capitale ai soci. Ad ogni modo, al fine d'evitare ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare la conversione si è stabilita espressamente la non applicazione del comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile alle riduzioni di capitale attuate ai sensi del presente articolo.

In questo contesto, i creditori sociali nel cui interesse è posto il richiamato comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile risultano ugualmente tutelati.

Al fine di agevolare le operazioni di conversione e consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come illustrata nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

Settimo comma. Il comma, considerata la necessità di ridurre gli oneri a carico delle società, stabilisce che l'obbligo all'annotazione sui titoli del mutato valore nominale non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e differisce al secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza l'ammontare del capitale sociale, sempre che il capitale sia variato in applicazione dell'articolo 17.

Ottavo comma. Il comma determina l'ammontare "legale" minimo del capitale sociale *post* conversione. Per le società per azioni è di centomila euro e per le società a responsabilità limitata è di diecimila euro.

Al fine di fugare ogni possibile dubbio, la norma non fa che ribadire, per il caso della conversione in euro del capitale espresso in lire di società già esistenti, quanto l'articolo 4 stabilisce a proposito delle società di nuova costituzione che esprimeranno il capitale sociale in euro fin dalla costituzione.

Nono comma. Prevede che le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato, nel rispetto dell'autonomia dei mercati e degli operatori del settore.

Decimo comma. Il comma estende alle società a responsabilità limitata le regole previste da alcuni dei commi precedenti per le società il cui capitale sociale è rappresentato da azioni. Anche per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata - diversamente da quanto accade per le restanti forme societarie – si pongono problemi analoghi a quelli visti in precedenza, dato che il capitale stesso è rappresentato, com'è noto, da quote aventi un proprio valore unitario (cfr. i commi primo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile).

Articolo 18 (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

Premessa. L'articolo dà attuazione all'articolo 9 della legge delega per le imprese in genere e tratta sia dei criteri di rilevazione delle operazioni in corso soggette al rischio di cambio "generato" da una delle valute aderenti all'euro, sia del trattamento delle relative differenze cambio.
Conformemente alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione Europea n. XV/7002/97 titolato: "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro", la disciplina è stata disegnata nell'ambito del vigente quadro normativo comunitario in materia di bilancio.

Primo comma. L'articolo si applica ai bilanci d'impresa redatti a far tempo da quelli chiusi o in corso al 31 dicembre 1998, e, a differenza dell'articolo 16, non riguarda tutte le imprese ma solo quelle che corrono rischi di cambio in una delle valute aderenti all'euro.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 1998 vanno ancora redatti e pubblicati obbligatoriamente in lire, quelli chiusi a date successive comprese nel triennio 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001 possono essere redatti e pubblicati in euro nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16.
Peraltro, quale che sia la moneta di conto utilizzata per redigere e pubblicare il bilancio, occorre disciplinare le operazioni in corso al 31 dicembre 1998 soggette al richiamato rischio di cambio.

Secondo comma. Il comma detta i criteri di rilevazione delle operazioni in corso e stabilisce l'obbligo, limitatamente agli elementi monetari, di tradurli in lire adottando i tassi di conversione irrevocabilmente fissati e le regole previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
Gli elementi monetari, definiti alla lettera q) dell'articolo 1, non possono essere quindi convertiti in lire adottando il cambio "storico".
Nulla cambia rispetto a prima per quanto riguarda la conversione in moneta di conto delle operazioni in corso rappresentate da elementi non monetari, anche se rientranti nella contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta.

Terzo, quarto, quinto e sesto comma. Il comma 3 inizia a dettare le regole di trattamento delle differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 prevedendo che esse vanno per intero incluse nel conto economico.
In alternativa, il comma 4 prevede che le imprese possono scegliere di applicare il trattamento previsto dal comma 5 o dal comma 6.
Con distinto riferimento a ciascun elemento monetario, il comma 5 consente di ripartire la relativa differenza cambio in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato (metodo analitico *pro rata*).
Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
Il comma 6, a sua volta, consente di ripartire le differenze cambio in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi (metodo sintetico), anziché includerle per intero nel conto economico ai sensi del comma 3. La ripartizione delle differenze cambio deve riguardare - sempre per l'intero - sia quelle negative sia quelle positive; non è quindi consentita una ripartizione cronologicamente diversa delle differenze negative e di quelle positive.

Settimo comma. Il comma prevede che le differenze cambio concorrono a determinare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico. In tal modo, si assicura piena uniformità di trattamento tra la disciplina civilistica e quella tributaria del fenomeno, secondo le indicazioni contenute nella legge delega.
La norma attribuisce rilevanza tributaria all'iscrizione nel conto economico delle differenze cambio. Considerata isolatamente, l'espressione "iscritte nel conto economico" potrebbe in realtà prestarsi ad equivoci. Infatti, in linea di principio possono aversi iscrizioni nel conto economico che producono una corrispondente variazione del reddito d'esercizio e iscrizioni che, per il fatto d'avvenire per ammontari bilanciati inclusi tanto tra i costi quanto tra i ricavi, non producono alcun effetto sul reddito, come ad esempio accade quando la "capitalizzazione" dei componenti di reddito avviene mediante accrediti e addebiti al conto economico di pari ammontare.
Per questa ragione, al comma 8 si è previsto che l'iscrizione (eventuale) nello stato patrimoniale delle differenze cambio avvenga direttamente, senza possibilità di "transito" per il conto economico. In tal modo, l'espressione "iscritte nel conto economico" assume sempre l'univoco significato di iscrizione che produce una corrispondente variazione del reddito d'esercizio.

Ottavo e nono comma. Il comma 8 prescrive che l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 o 6 avvenga direttamente.
Il comma 9, infine, richiede che al numero 1) della nota integrativa siano fornite alcune specifiche informazioni inerenti le differenze cambio.

Decimo comma. Il comma contiene disposizioni volte a confermare la neutralità tributaria del passaggio all'Euro, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi. La disposizione, in particolare, chiarisce i rapporti che intercorrono tra il regime civilistico e tributario previsto dai precedenti commi per gli elementi monetari indicati nel comma 2 e quanto stabilito dall'articolo 76 del TUIR circa le stabili organizzazioni all'estero. Al riguardo viene precisato che l'introduzione dell'euro non comporta alcuna modifica del trattamento tributario delle differenze che si registrano da un esercizio all'altro a motivo della conversione in moneta di conto (ai cambi alla data di chiusura dell'esercizio) dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero, se relativi ad elementi monetari e non monetari, diversi da quelli indicati nel comma 2 (regolati, questi ultimi, dagli altri commi dell'articolo 18).
Poiché la disciplina dettata dal secondo comma dell'articolo 76 del decreto del presidente della Repubblica. n. 917/86 si applica alle imprese di qualunque settore (industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, assicurative, ecc.), ciò vale - *a fortiori* - per il chiarimento disposto dal presente comma.

Articolo 19 (Bilancio consolidato)
Analogamente a quanto già avviene, si ribadisce che al bilancio consolidato si applicano le disposizioni previste per il bilancio d'esercizio. Diversamente da quanto previsto per le imprese bancarie e finanziarie (cgr. L'articolo 23, comma 2) e assicurative (cfr. l'articolo 25, comma 2), nulla viene detto in ordine al trattamento delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento, così come nulla dice a questo proposito il decreto legislativo n. 127 del 1991. Conseguenza pratica di questa scelta è che le imprese restano libere – come in precedenza – di seguire le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali e internazionali, i quali prevedono, secondo i casi, un diverso trattamento di queste differenze.

Articolo 20 (Operatori economici diversi dalle imprese)
La norma stabilisce che i principi fissati dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16 valgono anche per gli operatori economici diversi dalle imprese.

SEZIONE II (Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie)

Articolo 21 (Criteri di rilevazione delle operazioni e trattamento delle relative differenze cambio)

Premessa. Il presente articolo dà attuazione, per gli intermediari bancari e finanziari, all'articolo 9 della legge delega. Esso disciplina - come il precedente articolo 18 relativo alle imprese in genere - i criteri da utilizzare per la rilevazione delle operazioni in corso attive e passive (comprese quelle "fuori bilancio") comunque influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le valute aderenti e l'euro e regolamenta altresì le modalità di trattamento delle conseguenti differenze cambio.
L'esigenza di dettare una specifica disciplina per il comparto degli enti creditizi e finanziari trova la sua ragion d'essere nelle peculiarità operative di questi soggetti, riconosciuta sia dall'ordinamento comunitario che ne regolamenta i bilanci con apposita direttiva (n. 86/635) sia dall'ordinamento nazionale che, con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con le successive istruzioni amministrative della Banca d'Italia, ha recepito e dato attuazione alla direttiva comunitaria.
Conformemente alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione Europea n. XV/7002/97 titolato: "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro", anche la disciplina speciale degli operatori bancari e finanziari è stata disegnata nell'ambito del vigente quadro normativo comunitario in materia di bilancio e segnatamente dell'articolo 39 dell'anzidetta direttiva che fissa i criteri per la conversione in moneta di conto delle attività e delle passività - a pronti e a termine - denominate in valute estere.

Primo comma. Il comma individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni contenute nell'articolo. Si tratta rispettivamente delle banche e delle società finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87/92 e dei bilanci d'impresa redatti a far tempo da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

Secondo comma. Questo comma sancisce la regola generale per la conversione delle operazioni denominate nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento del loro tasso di cambio (è il caso, ad esempio, di operazioni denominate in lire o in dollari le cui ragioni di variazione sono "ancorate" all'andamento dei cambi delle valute aderenti). Si stabilisce che le suddette operazioni:

a) siano tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di cambio con l'euro irrevocabilmente fissati;

b) la traduzione deve avvenire seguendo le prescrizioni contenute negli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

Il comma prevede anche, in alternativa, la facoltà che le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali non coperte dal rischio di cambio mediante strumenti valutari a pronti o a termine vengano convertite al tasso di cambio corrente al momento del loro acquisto, vale a dire al cambio "storico".
Quest'ultima opzione presenta un campo di applicazione più ristretto di quello consentito dall'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva n. 86/635 e dal corrispondente articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 87/92, in quanto esclude dal novero delle immobilizzazioni "traducibili" al cambio storico i titoli di debito immobilizzati. In ragione infatti della loro natura "monetaria" (secondo la definizione riportata nell'articolo 1), si e ritenuto più congruo imporre - come alle imprese in genere - la loro traduzione nella moneta di conto adottando i tassi fissi di conversione, in modo da dare piena evidenza in bilancio, fin da sùbito, agli effetti derivanti dall'introduzione dell'euro.
Entrambe le alternative di conversione nella moneta di conto disciplinate nel presente comma sono riconosciute efficaci anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in modo da assicurare piena uniformità di trattamento tra il versante civilistico e quello tributario secondo le indicazioni contenute nella legge delega.

Terzo e quarto comma. Tali commi dettano le modalità di trattamento contabile e di bilancio delle differenze di cambio determinate a norma del comma precedente. La disciplina è orientata, da un lato, a salvaguardare la continuità storica dei bilanci bancari e finanziari, dall'altro, a soddisfare - nel nuovo contesto valutario nascente con l'introduzione dell'euro - le esigenze di trasparenza e di rappresentatività dei valori patrimoniali figuranti nei bilanci.
Nel merito, viene confermato (comma 3) l'attuale principio generale fissato dagli anzidetti articoli 39, paragrafo 3, della direttiva europea e 21, comma 3, del decreto 87/92 secondo i quali le differenze di cambio devono essere iscritte nel conto economico. Nel contempo, per le sole immobilizzazioni non coperte dal rischio di cambio, viene anche consentito agli operatori (comma 4) di esercitare l'ulteriore opzione ammessa dal suddetto articolo 39 che permette di imputare le differenze di cambio direttamente al patrimonio netto.
Per i titoli di debito immobilizzati, considerata la loro natura monetaria, è stabilito che le differenze di cambio inizialmente "attribuite" alle riserve patrimoniali vengano gradualmente rilasciate al conto economico secondo un profilo temporale scandito dalle date di scadenza o di cessione dei singoli titoli (metodo analitico "per cassa") oppure determinato in ragione della loro durata residua (metodo analitico *pro rata temporis*). Inoltre, come per le imprese in genere, viene riconosciuta un'ulteriore possibilità di contabilizzazione nel conto economico, basata sulla ripartizione del saldo complessivo delle differenze cambio in quattro quote annue costanti a decorrere dal primo bilancio di applicazione della normativa (metodo sintetico). Naturalmente, nei casi in cui è imposta l'inclusione di una frazione delle suddette differenze già nel conto economico del primo esercizio, l'attribuzione al patrimonio netto riguarderà unicamente la restante quota parte delle differenze.
Diversamente dalle altre imprese, alle banche e alle società finanziarie viene consentito di adottare anche il metodo analitico "per cassa" in quanto esso risulta circoscritto a valori dell'attivo che, pur essendo immobilizzati, restano comunque potenzialmente negoziabili e non abbraccia tutte le altre poste monetarie del bilancio come accade per le imprese in genere.
I descritti procedimenti contabili sono in grado di assicurare, rispetto alla valutazione fondata sul cambio storico, condizioni di maggiore trasparenza informativa, giacché il valore dei titoli figurante nello stato patrimoniale risulterà sin dall'inizio allineato alle parità fisse di conversione con l'euro.

Quanto alle altre immobilizzazioni non coperte (partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali), il previsto obbligo di non distribuibilità della riserva nella quale potranno essere fatte affluire le differenze di cambio positive (nell'ipotesi di esercizio di questa facoltà) tutela i terzi e la stessa integrità patrimoniale degli intermediari, evitando l'erogazione di risorse rappresentative di valori non ancora realizzati. Conseguentemente, il vincolo alla distribuzione verrà meno quando detti valori risulteranno conseguiti a seguito di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
Va infine notato che non si indicano le voci di stato patrimoniale e di conto economico in cui iscrivere le differenze cambio dal momento che la regolamentazione di tali aspetti, concernendo la materia delle "forme tecniche" di bilancio, è riservata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Quinto comma. Il presente comma uniforma il trattamento delle differenze di cambio nel bilancio "civilistico" e ai fini della determinazione del reddito d'impresa, fissando il principio che esse rilevano sul piano tributario negli esercizi nei quali vengono iscritte nel conto economico.
Anche nel caso delle banche e delle società finanziarie è previsto che l'eventuale "capitalizzazione" delle differenze cambio avvenga direttamente (cfr. il comma 4) il che rende univoco il significato dell'espressione "iscritte nel conto economico". Per approfondimenti si veda il commento al comma 7 dell'articolo 18.
Per le differenze cambio di cui alla lettera b) del comma 4 la rilevanza fiscale si produce nell'esercizio di realizzo delle stesse a seguito della cessione, dell'ammortamento o della svalutazione degli attivi sottostanti.

Sesto comma. Tale comma prescrive i requisiti minimi di informativa che occorre soddisfare relativamente alle operazioni di conversione e di trattamento contabile delle differenze cambio di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
In particolare, viene sancito l'obbligo di illustrare nella nota integrativa, separatamente dal resto, i criteri adottati (tassi fissi di conversione oppure, quando consentito, tassi di cambio storici) per tradurre nella moneta di conto le operazioni a pronti e a termine di cui al comma 2 nonché le modalità di iscrizione in bilancio delle differenze emergenti (imputazione al conto economico oppure, per le immobilizzazioni non coperte, imputazione diretta al patrimonio netto con rilascio graduale al conto economico per i titoli di debito) e, infine, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative.

Articolo 22 (Organismi di investimento collettivo per il risparmio)

L'articolo estende, in primo luogo, ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli organismi di investimento collettivo del risparmio le disposizioni concernenti l'adozione dell'euro quale moneta di conto (articolo 16) ivi inclusa la facoltà di redigere in euro tali documenti a prescindere dalla valuta utilizzata nella contabilità. In secondo luogo, l'obbligo di applicare i tassi di cambio irreversibili con l'euro alle attività, passività ed operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute è prescritto a far tempo dall'1.1.1999, in modo da consentire che il valore patrimoniale della quota dal 31.12.1998 possa essere determinato - secondo le procedure attualmente vigenti - sulla base dei prezzi correnti di mercato alla fine di quella giornata lavorativa. Viene infine imposto agli amministratori di illustrare nella loro relazione l'operazione di conversione e i suoi effetti sul bilancio o rendiconto di gestione.

Articolo 23 (Bilancio consolidato)

Primo comma. In linea con la vigente disciplina di bilancio, il presente comma estende ai conti consolidati le regole di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle differenze cambio stabilite dall'articolo 21 per la redazione dei conti annuali delle imprese.

Secondo comma. La disposizione chiarisce che le differenze cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere imputate alle riserve consolidate, conformemente quindi a quanto prescritto dalla disciplina generale di settore (cfr. articolo 32, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 87 del 27 gennaio 1992).

Sezione III (Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione)

Articolo 24 (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

Premessa. Il presente articolo dà attuazione, per le imprese di assicurazione, all'articolo 9 della legge delega. Esso fissa i criteri da adottare per la rilevazione delle operazioni in corso attive e passive (comprese quelle "fuori bilancio") il cui valore è funzione dei tassi di cambio irrevocabilmente fissati tra le valute aderenti e l'euro e regolamenta le modalità di trattamento delle conseguenti differenze cambio.
La necessità di prevedere una disciplina particolare per il settore assicurativo è giustificata dalla specificità della normativa contabile di settore, contenuta nel D. Lgs. n. 173 del 26 maggio 1997, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 91/674 in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Primo comma. Il comma individua l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'articolo. Quanto all'individuazione dei soggetti si è fatto riferimento al medesimo ambito previsto per l'applicazione delle disposizioni del citato D. Lgs. n. 173/97. Per quanto riguarda invece l'ambito oggettivo sono stati individuati i bilanci d'impresa redatti a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
Poiché l'articolo 11 del D. Lgs. n. 173/97 fissa obbligatoriamente il termine dell'esercizio sociale delle imprese di assicurazione al 31 dicembre di ogni anno, non si prevede la possibilità di un esercizio in corso al 31 dicembre 1998.

Secondo comma. Il comma regola i criteri di rilevazione delle operazioni denominate nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione del loro tasso di cambio. Il contenuto del comma riproduce quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18, applicabile alle imprese in genere.
S'impone l'adozione dei rispettivi tassi di conversione per la traduzione in moneta di conto degli elementi monetari il cui valore sia variabile in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti. Al riguardo è opportuno precisare che tutte le tipologie di riserve tecniche di cui agli articoli 31, 38 e 39 del decreto legislativo n. 173/97 rientrano nella definizione di "elementi monetari" fornita all'articolo 1 del presente decreto.
L'adozione dei medesimi criteri di rilevazione previsti per la generalità delle imprese è in linea con il vigente quadro normativo comunitario e nazionale, considerata l'assenza, sia nella direttiva contabile del settore assicurativo sia nella legislazione di attuazione, di specifiche disposizioni in materia di trattamento delle poste in valuta.
Anche in relazione al settore assicurativo, peraltro, occorre precisare che nulla cambia rispetto a prima per quanto riguarda la conversione in moneta di conto delle operazioni in corso rappresentate da elementi non monetari, anche se rientranti nella contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta.
Tuttavia, tenuto conto della normativa di bilancio delle imprese assicuratrici, è stato previsto che i tassi di conversione si applicano anche agli elementi non monetari iscritti, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 173/97, nella classe D) "Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" dell'attivo patrimoniale. Per tali attivi, infatti, il comma 8 dell'articolo 16 del suddetto decreto ne stabilisce l'iscrizione in bilancio al valore corrente. In pratica, tutte le poste in valuta della classe D) - monetarie e non monetarie - vanno tradotte in lire applicando i tassi di conversione.

Terzo e quarto comma. I commi disciplinano il trattamento delle differenze cambio determinate ai sensi del comma precedente. Analogamente a quanto prescritto in materia di rilevazione delle operazioni, anche in tale ambito sono state riprese - mediante rinvio - le soluzioni già individuate per la generalità delle imprese.
Per le differenze cambio relative agli investimenti iscritti nella classe D) sopra indicata, in linea con la prescrizione del comma 2 e con il trattamento contabile ad esse riservato dalla normativa assicurativa, è stata prevista esclusivamente la possibilità di inclusione delle differenze cambio nel conto economico dell'esercizio.
In considerazione dei poteri conferiti all'ISVAP in materia di disciplina contabile e di bilancio delle imprese di assicurazione dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 173/97, non si è proceduto, analogamente a quanto previsto per la Banca d'Italia, all'individuazione delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale nelle quali iscrivere le differenze cambio.

Quinto comma. Il comma disciplina, mediante rinvio, la rilevanza tributaria delle differenze cambio, analogamente a quanto previsto per la generalità delle imprese, e le relative modalità di iscrizione nello stato patrimoniale.

Sesto comma. Il comma fissa l'obbligo di indicare nella nota integrativa, con specifico riferimento alle operazioni di cui ai commi 3 e 4, i criteri utilizzati, l'ammontare complessivo delle differenze positive e di quelle negative e gli importi iscritti in bilancio.
Anche in questo caso, la disciplina di dettaglio riguardante la collocazione delle informazioni nella nota integrativa è rimessa, per competenza, all'ISVAP.

Settimo comma. Poiché il comma 7 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 173/97, richiede l'indicazione nella nota integrativa del valore corrente degli investimenti iscritti alla classe C) "Investimenti", valutati in bilancio in base al criterio del costo di acquisto o di produzione, il comma precisa che a tal fine va applicato, indipendentemente dalla natura monetaria degli elementi, il rispettivo tasso di conversione.

Articolo 25 (Bilancio consolidato)
L'articolo precisa che al bilancio consolidato sono applicabili le disposizioni previste per il bilancio d'esercizio e fissa la modalità di imputazione delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in una valuta aderente, delle imprese consolidate. Tali differenze vanno imputate a patrimonio netto utilizzando l'apposita voce "Riserva di conversione" dello schema di stato patrimoniale, in linea con le disposizioni già vigenti in materia.

Sezione IV (Disposizioni speciali per i fondi pensione)

Articolo 26 (Adozione dell'euro quale moneta di conto)
L'articolo precisa che si applicano anche ai fondi pensione le disposizioni relative all'adozione dell'euro quale moneta di conto (articolo 16), ivi inclusa la facoltà di redigere e pubblicare in euro tali documenti a prescindere dalla valuta utilizzata nella contabilità.

Articolo 27 (Criteri di rilevazione delle operazioni)

Primo comma. Il comma stabilisce che si applichi anche ai fondi pensione il principio generale che i documenti contabili a rilevanza esterna riferiti a date pari o successive al 31 dicembre 1998 siano redatti applicando i tassi di cambio con l'euro irrevocabilmente fissati a tutte le attività, passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute.

Secondo comma. Il comma fornisce conferma che i poteri di cui all'art. 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni relativi alla redazione del bilancio e della contabilità dei fondi, ivi inclusi gli aspetti di valutazione, trovano applicazione anche in tema di passaggio all'euro; con riferimento agli elementi non monetari, essi sono esercitabili anche in deroga alla disposizione di cui al comma precedente, con la limitazione di attenersi comunque ai principi del presente decreto legislativo.

Terzo comma. Il comma precisa che alle forme pensionistiche interne a banche e a imprese di assicurazione si applicano le specifiche disposizioni relative alle imprese all'interno delle quali esse sono istituite.

TITOLO V - DEMATERIALIZZAZIONE

Sezione I (Disposizioni generali)

Il Titolo V sulla "dematerializzazione", in attuazione dell'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, prefigura – coerentemente con la relazione illustrativa della cennata legge di delega – la soppressione del documento cartaceo e l'emissione e circolazione di strumenti finanziari tramite mere scritturazioni contabili.

La soppressione del documento cartaceo ovviamente non esclude che i contratti o diritti tipicamente aventi ad oggetto titoli di credito, quali riporto, pronti contro termine, mutuo, pegno irregolare, privilegio e diritto di ritenzione, possano applicarsi a strumenti finanziari dematerializzati. Le specifiche modalità potranno eventualmente essere dettate in sede di normazione secondaria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

L'articolo 28 individua quale perimetro cogente della disciplina speciale quello relativo agli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati; si prevede poi che anche strumenti finanziari non destinati alla negoziazione possano essere assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, e ciò essenzialmente in funzione del grado della loro diffusione tra il pubblico; in funzione appunto di questa diffusione potranno aversi due ipotesi: la necessaria dematerializzazione e una dematerializzazione volontaria, cioè a richiesta dell'emittente.

La successiva norma (articolo 29) specifica il procedimento che l'emittente degli strumenti finanziari dovrà seguire ai fini della dematerializzazione. In coerenza con quanto disposto dal Testo Unico delle norme sull'intermediazione finanziaria, si prevede che più possano essere le società di gestione accentrata, con l'unico limite che ogni emissione dovrà essere appoggiata ad un solo gestore.

Ribadita in principio la riserva ex d. lgs. n. 415/1996 all'esercizio dei servizi di investimento *sub specie* negoziazione di strumenti finanziari a favore delle categorie di intermediari ivi contemplate, l'articolo 30 si preoccupa di precisare:
a) che il gestore accentrato dovrà accendere per ogni intermediario autorizzato conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso;
b) che l'intermediario, una volta concluso il trasferimento (a qualsiasi titolo) degli strumenti finanziari, dovrà registrare la movimentazione sul conto del proprio cliente, se mandatario allo svolgimento di questo servizio (corrispondente, nella sostanza, al contratto di deposito di titoli in amministrazione), ovvero – nella negativa – comunicare l'operazione all'intermediario titolare del conto.

Alla naturale riserva dell'attività agli intermediari autorizzati si prevede la possibilità di eccezioni, in funzione soprattutto dell'esigenza di venire incontro a problematiche particolari che potrebbero sorgere; sarà ancora un regolamento a precisare questi altri soggetti.

L'articolo 31 introduce – nel nuovo sistema – la regola che vuole l'intermediario gestire i diritti c.d. patrimoniali; rilasciare al cliente certificazione idonea all'esercizio dei diritti c.d. "corporativi"; segnalare all'emittente quanto di competenza per l'annotazione nel libro soci.

Gli articoli 32 e 33 sono rispettivamente volti a definire, nel nuovo sistema, regole equivalenti a quelle degli effetti del possesso di buona fede di titoli di credito, da un lato, delle eccezioni opponibili, dall'altro, nella piena osservanza del principio statuito dall'art. 10 della legge di delega di tutelare "la posizione dell'emittente e del possessore".

Medesime esigenze di tutela sono sottese alla norma contenuta nell'articolo 35 in tema di responsabilità dell'intermediario, che ridefinisce l'allocazione del rischio conseguente alla scomparsa del supporto cartaceo.

L'articolo 34 – specularmente ai trasferimenti – fissa il principio della costituzione del vincolo unicamente tramite annotazioni contabili da parte dell'intermediario e disciplina – al secondo comma – il pegno "fluttuante" (regolare o irregolare) nel regime di dematerializzazione dei titoli.

Infine, l'articolo 36 rimette alla normazione secondaria la determinazione delle regole per la tenuta dei conti, mentre gli articoli 37 e 38 dettano la disciplina transitoria, ispirata al principio che per l'esercizio dei diritti relativi ai titoli di credito, in tempo successivo all'entrata in vigore della legge, il possessore deve immetterli nel sistema.

Sezione II (Disposizioni speciali per i titoli di Stato)

Articoli da 39 a 46 - Le disposizioni speciali di cui alla presente sezione seconda hanno la finalità di ricomprendere tutti i titoli di Stato in un regime di totale dematerializzazione, così come disposto per i titoli privati, alla cui disciplina generale si fa rimando, individuando forme di tutela per l'emittente e per il possessore equivalenti a quelle già assicurate dalla precedente disciplina.
I titoli di Stato non ricompresi nella disciplina dei titoli di credito del codice civile, sono regolati dalle norme speciali del Testo Unico delle leggi sul Debito Pubblico, che con l'attuale regime in gran parte decadono, in quanto viene meno il presupposto della cartolarità. Sono fatte salve le esenzioni ed agevolazioni relative al trattamento fiscale previste per i titoli di Stato.
Le emissioni di prestiti sui mercati internazionali vengono ricomprese nel nuovo regime allorquando:
a) siano disciplinate dalla legge italiana;
b) la legge straniera applicabile al prestito contempli un regime di dematerializzazione.

La normativa individua più fasi dispositive e regolamentari inerenti :
a) i titoli di nuova emissione;
b) il ritiro del circolante cartaceo;
c) la conversione del titolo in iscrizione contabile;
d) l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

I punti a) e b) rientrano nella fase dispositiva contemplata dalla legge delega (art.10) e consentono di procedere *ex nunc* alla dematerializzazione *de facto* dei prestiti futuri e di quelli ad oggi rappresentati da certificati globali, ma già in gestione accentrata.
L'attuazione dei punti c) e d) è sostanzialmente demandata a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che dovranno regolamentare le procedure di reperimento, entro il 31 dicembre 1998, dei titoli non accentrati al fine di:
a) ricomporre la globalità dei prestiti;
b) consentire ai detentori di poter percepire gli interessi e/o il rimborso del capitale;
c) determinare le modalità di consegna dei titoli oltre il termine del 31 dicembre 1998;
d) stabilire le procedure tecniche ed operative al fine di accentrare i titoli attualmente al di fuori del sistema centralizzato;
e) individuare gli enti pubblici che applicheranno il regime di dematerializzazione ai propri prestiti.

Le disposizioni in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia restano in vigore per la fase transitoria e si integreranno con le procedure di cui al precedente punto d).
Analogamente ai titoli privati vengono individuate le funzioni che gli intermediari dovranno compiere al fine di:
a) ritirare i titoli in circolazione;
b) accendere nuovi conti senza gravare la nuova clientela acquisità di costi che non siano gli stessi previsti dalle norme in materia di tenuta di conti di titoli privi di circolazione materiale;
c) registrare i vincoli persistenti sui titoli in appositi depositi;
d) registrare le iscrizioni ai fini dell'accentramento, fatta salva la possibilità da parte dell'intestatario del conto aperto presso l'intermediario di detenere titoli di pertinenza di soggetti diversi dallo stesso. In questo caso le norme riferite all'intestatario del conto devono essere intese come riferite al beneficiario finale o proprietario dei titoli.

Al fine di agevolare la ridenominazione dei titoli di Stato si dispone il rimborso dei titoli nominativi e al portatore di taglio inferiore a cinque milioni di capitale nominale, e delle eventuali frazioni di capitale inferiori a cinque milioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fisserà le modalità del rimborso anticipato dei titoli di Stato ovvero, limitatamente ai titoli sottoposti a vincolo cauzionale, tramite le ordinarie procedure di debito pubblico. L'onere complessivo è stimato di importo molto contenuto.
L'attuale sistema di rendicontazione sui pagamenti di debito pubblico è disciplinato, a seconda dei prestiti di riferimento, dalle norme del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Allo scopo di rendere omogeneo tale sistema al nuovo status dei titoli, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica potrà emanare speciali disposizioni per il riscontro dei pagamenti effettuati.

TITOLO VI - ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa. La legge delega per l'introduzione dell'euro reca agli articoli 12 e 13 disposizioni concementi la Pubblica Amministrazione.
In particolare, l'articolo 12 riguarda le dichiarazioni, attestazioni e altri documenti, di cui sia obbligatoria la presentazione, che si potranno produrre con l'indicazione degli importi in euro, nonché la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.
L'articolo 13 è relativo ai documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni in cui l'indicazione di valori in euro nsulti particolarmente significativa.
In applicazione dei principi e criteri direttivi di ordine generale delle delega indicati nell'articolo 2 della legge, nonché dei principi e criteri direttivi speciali di cui ai citati articoli 12 e 13, con il presente titolo vengono dettate disposizioni concementi la Pubblica Amministrazione, intese ad attuare il graduale e consapevole utilizzo dell'euro, e un passaggio equilibrato alla nuova moneta.

L'articolo 47 del decreto legislativo, in applicazione di un preciso criterio di effettiva delegificazione, dispone che le pubbliche ammınistrazioni e ı soggetti pubblici interessati individuano con propn decreti le dichiarazioni, le attestazioni e gli altri documenti - di cui sia obbligatoria la presentazione alla Pubblica Amministrazione - per i quali sarà possibile indicare gli importi in in euro; qualora a questo fine si rendesse necessano modificare la modulistica prevista con atti normativi si prevede la possibilità di modificarla in via ammınıstrativa.
Per quanto conceme in particolare l'Amministrazione finanziaria, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e le dichiarazioni ai fini dell'IRAP potranno essere presentate in euro a partire dai periodi di imposta aventi decorrenza dal 1° gennaıo 1999, ovvero chiusi nel corso di tale anno.

L'articolo 48 prevede, sempre nel periodo transitorio, che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità per assicurare ai creditori e debitori delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di ottenere i pagamenti o di effettuare i versamenti, anche in euro, escluso il caso in cui il pagamento avvenga in contanti.
In base ai cennati criteri di flessibilità e delegificazione, sono pertanto adottate in via amministrativa le ınızıative e le misure necessarie per garantire l'esercizio della facoltà di effettuare versamenti e pagamenti anche in euro.
Inoltre, per consentire certezza e costanza di rapporti, è previsto che qualora un soggetto privato abbia scelto di adottare l'euro nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tale scelta è irreversibile e vincolante per quanto conceme i pagamenti e versamenti inerenti alla medesima obbligazione.

L'articolo 49, concemente l'attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che con apposito regolamento sono emanate norme per adeguare le disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi.

La graduale introduzione della nuova unità monetaria comporta la necessità di garantire fin dal primo penodo di applicazione della medesima, la migliore leggibilità dei conti pubblici, anche per rendere possibile la comparazione a livello comunitario. A tal fine l'articolo 50 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono individuati i documenti contabili in cui, in appositi allegati, sono riportati i dati riassuntivi espressi anche in euro. Per le amministrazioni pubbliche non statali viene confermato lo stesso principio, demandando alle medesime la possibilità di individuare, nell'ambito dei nspettivi ordinamenti, i documenti contabili per i quali si rende necessario applicare - nel periodo transitorio 1999-2001 - l'esposizione dei dati riassuntivi anche in euro.

TITOLO VII – CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

Articolo 51 – L'articolo regola l'impatto che la riforma monetaria è destinata a produrre nel campo dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo, provvedendo a disciplinare gli effetti della conversione secondo il pnncıpıo, stabilito dalla legge di delega, di "conservare l'omogeneità, la congruità e la

proporzionalità delle sanzioni". La disposizione si basa sul criterio di riconoscere valore al semplice risultato algebrico della conversione, derivante dall'applicazione del tasso fissato ai sensi del Trattato. Qualora la conversione determini risultati con cifre decimali, si prevede, dopo il periodo transitorio, un arrotondamento per difetto, cioè alla cifra senza i decimali, al fine di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del "favor rei", la cui applicazione si rivela in questi casi doverosa in base ad orientamenti desumibile dalla carta costituzionale e dai princìpi dell'ordinamento.

Articolo 52 – Sempre nel rispetto del principio di congruità cui deve uniformarsi la sanzione pecuniaria, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 (che disciplina il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa), al fine di evitare che ad illeciti di particolare gravità consegua (anche per effetto dell'applicazione della conversione) una sanzione del tutto irrisoria e simbolica quale quella che si ricava dal combinato disposto degli articoli 10 e 16 della medesima stessa. Infatti, secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, adunanza generale 17/4/1989, n. 11; Corte di cassazione, I Sezione, 3/5/1988, n. 3303; Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1995), nel caso in cui non sia stabilito il minimo della sanzione amministrativa, questo deve essere ricavato dall'articolo 10 della citata legge, che fissa, in generale, il minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in lire 4.000.

98C0261

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651430/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 7.500